REGOLAMENTO (CEE) N. 1908/87 DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1424/76 che fissa le norme generali dell'intervento sul mercato del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che instituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76 prevede che gli acquisti all'intervento si effettuano in base ad un prezzo pari al 94 % del prezzo d'intervento; che occorre adattare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1424/76 [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1424/76 è sostituito dal testo seguente:

«2. Se l'organismo d'intervento non prende in consegna il risone nel centro di commercializzazione designato dal venditore, bensì nella località in cui si trova, il prezzo da pagare è uguale al prezzo d'acquisto di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, valido per il centro di commercializzazione designato dal venditore, diminuito delle spese di trasporto più favorevoli dal luogo in cui il risone si trova al momento dell'offerta fino a tale centro di commercializzazione. Tali spese sono determinate dall'organismo d'intervento.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. E. TYGESEN

---

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) Vedi pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 24.